

## **TI\_GERICHTE 15.2017.25 vom 2. Juni 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2017.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.25)

FR: TI\_GERICHTE 15.2017.25 du 2 juin 2017

IT: TI\_GERICHTE 15.2017.25 del 2 giugno 2017

### **Regeste**

Ricorso contro un'asta immobiliare. Effetto sospensivo del ricorso al Tribunale federale. Tardività delle censure proponibili già prima dell'asta. Vendita a trattative private o all'infuori dell'esecuzione. Procedura d'insolvenza aperta all'estero

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

giugno 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cassina statuendo sul ricorso 2 aprile 2017 di RI 1 (D) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Locarno , o meglio contro l'asta immobiliare avvenuta il 27 marzo 2017 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa nei confronti della ricorrente dal PI 1 , \_\_\_\_\_ ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. \_\_\_\_\_<sup>4</sup>\_\_\_\_\_ emesso il 6 giugno 2014 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il Comune PI 1 procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 102.35 oltre agli interessi del 3% dal 14 gennaio 2014, di fr. 2.86 e di fr. 60, corrispondenti ai crediti per tributi pubblici non pagati (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida) . Oggetto del diritto di pegno è la quota B della proprietà per piani (PPP) n. \_\_\_\_\_<sup>1</sup> , pari a 17.140 / 1000 della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, intestata alla comunione ereditaria fu PI 2, composta dei figli RI 1 (escussa), PI 3, PI 4 e PI 5, nonché dal marito PI 6 (1922), deceduto il 1° dicembre 2014, pure titolare esclusivo della quota A. B. Non avendo la debitrice interposto opposizione contro il precetto esecutivo né gli altri membri della comunione ereditaria nella loro qualità di terzi comproprietari, il 21 ottobre 2015 il PI 1 ha chiesto all'UE di realizzare il pegno sia nell'esecuzione diretta contro RI 1, sia in quelle dirette contro i fratelli PI 3 (n. \_\_\_\_\_) e PI 4 (n. \_\_\_\_\_) e il defunto padre (n. \_\_\_\_\_), esecuzione volta anche alla realizzazione del pegno gravante la quota A). RI 1 ha ricevuto comunicazione della domanda di realizzazione il 14 novembre 2015. In precedenza, e meglio il 22 gennaio 2014, il Cantone Ticino e la Confederazione avevano richiesto la realizzazione del fondo nelle esecuzioni in via di pignoramento n. \_\_\_\_\_ (relative alle imposte cantonali dal 2006 al 2011) e n. \_\_\_\_\_ (relative alle imposte federali dal 2006 al 2011) e il 15 dicembre 2014 il Cantone aveva richiesto la realizzazione della quota B nelle esecuzioni in via di realizzazione di pegno dirette contro PI 4 (n. \_\_\_\_\_) e PI 3 (n. \_\_\_\_\_) volte all'incasso delle imposte cantonali dal 2006 al 2012. C. II

#### **E. 5**

RI 1 ritiene illegale effettuare un incanto al nome di un defunto. A prescindere dal fatto che questa censura si rivela ampiamente tardiva, dato che l'indicazione del nominativo del

defunto padre, con l'aggiunta "ora eredi", già era contenuta nell'avviso d'incanto, l'esecuzione n. 4 \_\_\_\_\_ è diretta contro la ricorrente personalmente, non contro il defunto padre, e i comproprietari iscritti nel registro fondiario sono gli eredi in vita, nominativamente menzionati, e non i genitori defunti. Anche nel merito la censura cade quindi nel vuoto.

#### **E. 6**

La ricorrente si lamenta altresì di non avere avuto la possibilità di vendere liberamente il fondo, il cui valore attuale ammonta a suo dire a fr. 300'000.–, mentre è stato liquidato a soli fr. 120'000.–, ciò che le conferirebbe diritti di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino. Pure questa censura è tardiva, dal momento che la ricorrente conosce l'intenzione dell'UE di vendere il fondo all'asta pubblica già dalla sua comunicazione il 13 gennaio 2017 (sopra ad C). D'altronde, nulla le impediva di proporre a tutti gli interessati di procedere alla vendita del fondo a trattative private (art. 130 n. 1, con rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF) e neppure, addirittura, di venderlo privatamente senza il loro consenso, predisponendo poi il pagamento di tutti i crediti con il ricavato per evitarne la messa all'incanto pubblico (cfr. sentenza della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009 consid. 2). Appare quindi manifestamente fuori luogo la richiesta di ritenere responsabile lo Stato del Cantone Ticino per il presunto danno causatole dalla vendita all'asta del fondo a un prezzo ch'ella ritiene inferiore al suo valore reale, per tacere del fatto che la richiesta è comunque irricevibile, perché tende alla constatazione di pretesi errati comportamenti dell'UE e non al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1/b).

#### **E. 7**

RI 1 chiede infine che la procedura esecutiva sia sospesa conformemente al § 240 ZPO (Codice di procedura civile germanico), ricordando che la successione del padre è in fase di liquidazione in Germania in una procedura d'insolvenza collettiva ("Nachlassinsolvenzverfahren"). A suo dire, il liquidatore germanico avrebbe promesso di pagare i debiti fiscali del padre in Svizzera non appena disporrà delle liquidità necessarie. Ancora una volta la doglianza è manifestamente tardiva. Ad ogni modo, un fallimento dichiarato all'estero da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare sospende le esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l'art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell'art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Non risulta che la decisione 17 giugno 2016 dell'Amtsgericht \_\_\_\_\_ prodotta dalla ricorrente (doc. D 4) sia stata formalmente riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Del resto, l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 1 è diretta contro la ricorrente personalmente per le imposte relative alla quota B del fondo da lei dovute quale membro della comunione ereditaria della madre. Non sarebbe pertanto stata sospesa neppure se la procedura d'insolvenza del padre fosse stata riconosciuta in Svizzera. Semplici promesse di pagamento, peraltro rimaste allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non erano poi un motivo sufficiente per sospendere l'esecuzione. Ciò segna definitivamente la sorte del ricorso.

#### **E. 8**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). La decisione odierna va comunicata alla ricorrente all'indirizzo in Svizzera da lei indicato nelle procedure promosse davanti al Tribunale federale (5A\_225/2017) e alla prima Camera civile del Tribunale d'appello (11.2017.52). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; – ; – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.